

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021

288ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REDIGENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 19 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo interverrà nella seduta già convocata per le ore 10 di domani, giovedì 21 ottobre, per fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento 3.0.1000.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato chiesto di interpellare sia un rappresentante del Governo, sia il Garante per la protezione dei dati personali.

Pur ritenendo apprezzabile una integrazione da parte del Governo dell'illustrazione già svolta dell'emendamento 3.0.1000, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene indispensabile che al contempo sia audito anche il Garante.

Il PRESIDENTE precisa che il Garante non ha dato una disponibilità per questa settimana, né indicato una data per la prossima. Nel frattempo, sarebbe comunque preferibile ascoltare intanto il Governo.

In ogni caso, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.1000 resta sospeso in attesa di capire se e quando si svolgerà l'audizione del Garante.

Il senatore **PERILLI** (M5S) osserva che si potrebbe anche chiedere un parere scritto al Garante.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno evitare che un rinvio eccessivo del termine per i subemendamenti finisca per comprimere i tempi per l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo dovrà pervenire in Assemblea entro il 4 novembre, pertanto vi è sufficiente tempo a disposizione per gli approfondimenti richiesti. Eventualmente, la Commissione potrà richiedere al Garante un parere scritto, come proposto dal senatore Perilli, qualora non fosse possibile svolgere l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 18,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- **[e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti](#)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 20 ottobre.

Il sottosegretario ACCOTO, alla luce del dibattito svolto nella seduta del 19 ottobre, ritira l'emendamento 3.0.1000, anche per consentire alle Camere di esaminare con più agio le misure contenute nel decreto-legge n. 139 del 2021, che chiede, pertanto, di esaminare e convertire in legge autonomamente.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della decisione del Governo. Avverte che il disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, che sarebbe stato trasfuso nel provvedimento in titolo attraverso l'emendamento 3.0.1000, potrà essere incardinato la prossima settimana. In via eccezionale, considerate le particolari circostanze, si potrebbe stabilire fin d'ora il termine per lo svolgimento delle audizioni già richieste nel corso del dibattito.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia l'intenzione di far proprio l'emendamento 3.0.1000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare se, dal punto di vista regolamentare, sia consentito a un parlamentare far proprio un emendamento governativo di questo tipo.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) ritiene che la questione debba essere analizzata non solo dal punto di vista procedurale ma anche politico. Sotto questo secondo profilo, infatti, ritiene comprensibile e condivisibile la scelta del senatore Augussori.

Al di là delle richieste di chiarimento sulle modifiche apportate al codice della *privacy* formulate nel corso del dibattito, che comunque sono rimaste insoddisfatte, rileva che nel testo dell'emendamento erano contenute anche misure a suo giudizio positive. Con il ritiro dell'emendamento 3.0.1000, verrebbe meno la possibilità di approfondimento che si riteneva necessario.

Chiede quindi che sia consentito comunque lo svolgimento del dibattito che la scelta del Governo - in modo, a suo avviso, poco serio - ha impedito.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che le prerogative parlamentari non risultano mortificate ma al contrario ampliate dal ritiro dell'emendamento 3.0.1000, in quanto sarà in ogni caso possibile analizzarne in modo approfondito il contenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2409,

già assegnato alla Commissione affari costituzionali. Peraltro, si disporrà di maggior tempo, in quanto la scadenza del provvedimento è prevista per il 7 dicembre.

Esprime comunque un giudizio critico sul comportamento del Governo, che ritiene politicamente non lineare e quindi censurabile.

I senatori [VITALI](#) (FIBP-UDC), [VALENTE](#) (PD) e [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) si associano alle considerazioni del Presidente.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), pur riconoscendo che il ritiro dell'emendamento consentirà un esame più approfondito in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 139, ribadisce le proprie forti riserve sul comportamento del Governo. Ritiene che la questione sia politica, piuttosto che procedurale, e riguardi i rapporti istituzionali tra Esecutivo e Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver non solo esaminato la questione dal punto di vista procedurale, riservandosi di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge, ma di avere anche espresso un giudizio politico sul comportamento del Governo.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) si associa alle considerazioni del Presidente sotto il profilo procedurale. Auspica, tuttavia, che il Governo non intenda presentare nuovamente l'emendamento direttamente in Assemblea.

Il sottosegretario ACCOTO ribadisce che la decisione del Governo di ritirare l'emendamento 3.0.1000 è stata assunta a seguito dei rilievi formulati in Commissione sulle modifiche apportate al codice per la protezione dei dati personali dal nuovo articolo 8-*novies*, aggiunto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127.

Precisa, quindi, che il Governo non intende proporre ulteriori modifiche.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) prende atto del chiarimento fornito dalla rappresentante del Governo. Osserva, tuttavia, che il decreto-legge n. 139 è già vigente e continua a produrre i suoi effetti. Pertanto, il rinvio dell'approfondimento richiesto, che dovrà svolgersi necessariamente in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2409, comporta un allungamento dei tempi per l'eventuale abrogazione di questa norma.

Annuncia quindi una riformulazione dell'emendamento 3.0.1000, qualora venisse sciolta positivamente la riserva da parte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i termini per la conversione in legge dei due provvedimenti differiscono di pochi giorni: il decreto-legge n. 127 scade il 20 novembre e il decreto-legge n. 139 il 7 dicembre.

Per evitare un prolungamento della vigenza del cosiddetto decreto capienze, senza le modificazioni eventualmente apportate, si potrebbe accelerarne l'*iter* di conversione in legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, per la salute Sileri e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, comunica che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 8.0.1 e 8.0.2 e che i senatori Arrigoni, Campari, Corti, Rufa e Sudano hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.1. Avverte, inoltre, che l'emendamento 3.0.1000, fatto proprio dal senatore Augussori, è stato riformulato in un testo 2 e successivamente in un testo 3, pubblicati in allegato.

A tale proposito, ricorda che, nella seduta dello scorso 20 ottobre, il Governo ha ritirato l'emendamento 3.0.1000, di trasfusione del decreto-legge n. 139 del 2021, chiedendo contemporaneamente alla Commissione di procedere alla sua autonoma conversione: il decreto in questione (c.d. decreto capienze), infatti, che scade il prossimo 7 dicembre, è stato presentato al Senato come A.S. 2409 e già assegnato alla Commissione affari costituzionali.

Dal momento che subito dopo il senatore Augussori ha manifestato l'intenzione di fare proprio l'emendamento ritirato, la Presidenza si è riservata di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge.

Successivamente, il senatore Augussori ha presentato due proposte di riformulazione, che differiscono dall'emendamento governativo in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies*, che trasfonde il contenuto dell'articolo 9 del "decreto capienze" e contiene le disposizioni già oggetto di richieste di chiarimento al Governo in materia di dati personali.

Precisa che, dal punto di vista formale e regolamentare non vi è una preclusione a che un senatore faccia proprio un emendamento governativo e la circostanza è avvalorata da precedenti d'Aula. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, un emendamento governativo che si pone come obiettivo di far confluire un decreto-legge successivo all'interno di un altro decreto-legge in corso di conversione, disponendo l'abrogazione e la salvezza degli effetti delle relative disposizioni, non può essere assimilato a un emendamento ordinario, ancorché complesso e articolato. Osserva peraltro che, su questa prassi sempre più frequente, sarebbe opportuno fare un approfondimento nelle sedi opportune.

La questione, allora, deve essere affrontata sul piano dell'ammissibilità. L'emendamento di trasfusione, infatti, pur non essendo necessariamente a iniziativa riservata, è ammesso all'esame - e sempre che superi positivamente il vaglio di proponibilità per materia - solo sul presupposto che l'esame delle disposizioni del secondo decreto venga traslato ed effettuato esclusivamente nell'ambito della trattazione del primo. Non sarebbe immaginabile, infatti, procedere in parallelo alla trasfusione e alla conversione, per gli inevitabili esiti di

duplicazione e contraddittori che si avrebbero, in palese violazione del principio generale del "ne bis in idem" che pervade il Regolamento.

Ricorda che, proprio in 1^a Commissione, anche in tempi recenti, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti a un decreto-legge che si proponevano di modificare disposizioni di altri decreti-legge in corso di conversione, oppure sono stati ammessi solo a seguito di una riformulazione che non avesse alcun impatto sul secondo decreto.

Nel momento in cui il Governo ha chiesto di procedere all'esame autonomo del disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, e la Commissione ha aderito a tale richiesta, sono venuti meno i presupposti per l'ammissibilità di un emendamento di trasfusione. Peraltro il testo 3 (così come il testo 2 cui si è sostituito) dell'emendamento 3.0.1000, su cui in concreto occorre pronunciarsi e che alla luce di quanto sopra è inammissibile, introduce modifiche al decreto-legge "capienze" operando di fatto una procedura emendativa che si sovrappone a quella che avrà luogo nella sede propria.

La scelta di procedere separatamente all'esame dei due decreti comporta anche che, con riguardo agli altri emendamenti, la proponibilità per materia delle proposte riferite al disegno di legge n. 2394 debba tenere conto dei contenuti di quest'ultimo e non già anche di quelli del disegno di legge n. 2409, che potranno essere utilmente presentati e ammessi all'esame con riferimento a questo secondo decreto.

In via generale, comunque, sono stati ritenuti proponibili gli emendamenti riferiti alle disposizioni e alla materia del decreto, inclusi quelli che prevedono ulteriori applicazioni del *green pass* nonché il sottostante tema dei vaccini.

Sono invece da ritenersi improponibili per materia gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.19, 8.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

L'emendamento 9.0.1, inoltre, è ammissibile a condizione che sia riformulato sopprimendo la prima parte dell'alea, da: "In ottemperanza" a: "quella consigliata".

Informa, infine, che incontrerà il Presidente del Senato per acquisire, come di consueto, le sue valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2394

Art. 3

3.0.1000 (testo 3)

Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) sopprimere l'articolo 8;

c) dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria

competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma

2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio

nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno-Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-*quinquies*. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacja Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-novies

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis(Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.";

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di screening» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

3.0.1000 (testo 2)

Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) sopprimere l'articolo 8;

c) dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma

2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio

nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno-Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-*quinquies*. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacja Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-novies

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 2-*quingiesdecies* è abrogato;
- b) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;
- c) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quingiesdecies*" sono soppresse;
- d) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis(Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.";

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quingiesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

4. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: " nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Consequentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

Dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
291ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Caterina Bini.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con osservazioni sul testo ma non si è ancora pronunciata sugli emendamenti. Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **MANTOVANI (M5S)** illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S, soffermandosi su quelli più significativi. In particolare, l'emendamento 1.28 prevede che il lavoratore pubblico a cui scada la validità della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa possa portare a termine il turno di lavoro. La stessa disposizione è introdotta per il lavoro privato con l'emendamento 3.57.

Con l'emendamento 1.11 si intende inserire una modifica di buonsenso, esentando dall'obbligo della certificazione i soggetti che svolgano la propria attività lavorativa in forma individuale o completamente all'aperto.

L'emendamento 1.20 stabilisce che tra gli addetti ai controlli per la sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro non possano esservi le guardie giurate, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei lavoratori.

Con l'emendamento 1.29, si intende equiparare l'importo delle sanzioni amministrative per lavoratori e datori di lavoro.

L'emendamento 4.2 precisa che le farmacie possano essere sanzionate, in caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi, se si riscontra una violazione del protocollo d'intesa o un'applicazione di prezzi superiori a quelli previsti dal protocollo stesso.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con cui si propongono differenti soluzioni per calmierare il prezzo dei tamponi, fissandolo a 5 euro. È stato calcolato, infatti, che in media la spesa mensile per i tamponi è di circa 200 euro e incide in modo eccessivo sui redditi più bassi.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l'emendamento 5.8 precisa che la validità della certificazione verde per i soggetti guariti è di 12 mesi a decorrere dalla somministrazione e non dai 15 giorni successivi ad essa.

L'emendamento 5.11 equipara la validità della certificazione rilasciata ai soggetti guariti a quella di cui sono in possesso i vaccinati, estendendola da sei a dodici mesi.

Con l'emendamento 5.14 si consente anche ai laboratori di analisi di rilasciare la certificazione verde dopo l'esecuzione del test antigenico o molecolare.

Con l'emendamento 5.20, sono esentati dall'obbligo di *green pass* i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito.

L'emendamento 5.21 ha lo scopo, invece, di favorire il riconoscimento dell'equivalenza di vaccini praticati all'estero, per non impedire l'accesso al luogo di lavoro a lavoratori provenienti da Paesi stranieri.

Infine, l'emendamento 8.0.1 prevede l'esonero dall'obbligo di esibizione del *green pass* per i lavoratori in modalità agile, mentre l'emendamento 8.0.2 stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità anche temporanea di effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea, preliminarmente, che gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega mirano a ridurre o eliminare, ove possibile, gli effetti negativi di alcune scelte applicative, che finiscono per causare disagi superiori rispetto ai benefici. Per esempio, si cerca di ridurre la platea dei soggetti obbligati a esibire il *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro, in modo da evitare assembramenti e code nelle farmacie per l'effettuazione dei tamponi.

Passa quindi a illustrare le singole proposte di modifica. Con l'emendamento 1.32 si sopprime la disposizione che assegna ai datori di lavoro l'incombenza di trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di esibizione della certificazione verde.

L'emendamento 2.0.1 estende l'applicazione della norma sul *green pass* ai bus turistici, al fine di aumentarne la capienza.

L'emendamento 3.4 riconosce ai lavoratori stranieri impiegati nel settore dei trasporti e della logistica, che svolgono attività in forma individuale, di esibire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi d'origine.

Secondo l'emendamento 3.60, le sanzioni non si applicano nel caso che le attività lavorative siano svolte in luogo aperto o in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.

L'emendamento 3.0.3 estende l'obbligo di esibizione del *green pass* agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati.

Con l'emendamento 5.2 si riconosce validità anche ai test salivari, che sono meno invasivi, mentre con l'emendamento 5.10 si estende a dodici mesi la validità della certificazione rilasciata a seguito di guarigione.

L'emendamento 5.16 estende la validità della certificazione rilasciata a seguito di test antigenico rapido o molecolare da 48 a 72 ore, mentre l'emendamento 5.17 riconosce validità ai certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo.

Gli emendamenti 6.2 e 6.3 esentano dall'obbligo di esibizione del *green pass* i minori di diciotto anni che praticano attività sportive, soprattutto se queste non prevedano il contatto diretto o siano svolte all'aperto.

L'emendamento 8.2 consente l'accesso al servizio di biblioteca anche ai soggetti non muniti di certificazione verde per attività di prelievo e restituzione del materiale.

Con l'emendamento 9.0.2 si prevede l'indennizzo da parte dello Stato per danni causati da vaccinazione anche se non obbligatoria.

Passa, infine, alla illustrazione degli ordini del giorno. In particolare, con l'ordine del giorno G/2394/1/1 si impegna il Governo a definire i parametri oggettivi in base ai quali potrà essere dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

Con l'ordine del giorno G/2394/4/1 si affronta la questione drammatica dei lavoratori fragili e di quelli dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica, che hanno ricevuto l'indennità di malattia dall'INPS solo per i primi 180 giorni. Ricorda di aver richiamato più volte l'attenzione del Governo su questo tema e auspica un intervento urgente almeno nel prossimo provvedimento.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), che è volto a scongiurare l'ampliamento dell'obbligo di esibizione del *green pass* ai minori di dodici anni.

Con l'ordine del giorno G/2394/8/1 si sollecita l'intervento del Governo per stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, mentre l'ordine del giorno G/2394/9/1 impegna l'Esecutivo a prevedere ristori per organizzatori di fiere e congressi.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, riservandosi di intervenire anche in sede di esame delle proposte di modifica, nell'interlocuzione con il Governo.

Sottolinea che Forza Italia concorda sull'impianto complessivo del provvedimento e sulla scelta tecnico-sanitaria che sta consentendo al Paese di iniziare la ripresa economica dopo la crisi dovuta al prolungato *lockdown* a causa della pandemia. Pertanto, gli emendamenti sono volti solo a migliorare l'efficacia del provvedimento in fase applicativa.

Per esempio, con gli emendamenti 3.26 e 3.31 si prevede che il datore di lavoro che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste per la tutela dei dati personali dei lavoratori può limitarsi a registrare la data di scadenza della certificazione verde ed è dispensato da ulteriori controlli quotidiani.

Con l'emendamento 3.34 si stabilisce che i maggiori oneri per l'attuazione delle verifiche siano sostenuti dal committente, a favore dell'appaltatore.

Infine, gli emendamenti 3.38 e 3.43 consentono, per la sostituzione di lavoratori assenti ingiustificati, l'assunzione a tempo determinato di altri lavoratori per 30 giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*), nel condividere le considerazioni della senatrice Mantovani, si sofferma su alcune proposte di modifica che ritiene più importanti. Innanzitutto, auspica che vi sia un orientamento condiviso nell'esentare dall'obbligo di esibizione del *green pass* i lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto o in forma individuale, così come i soggetti contagiati e non tracciati che abbiano un determinato valore anticorpale.

Ritiene poi opportuno equiparare le sanzioni previste per lavoratori e datori di lavoro.

Infine, illustra l'ordine del giorno G/2394/2/1, che impegna il Governo a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi sulla base dell'andamento epidemiologico e del *trend* delle vaccinazioni. Su tale atto di indirizzo, a suo avviso, sarebbe importante una convergenza da parte della maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il ciclo di audizioni informali si è concluso lo scorso 14 ottobre.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*), pur premettendo di condividere gli obiettivi del provvedimento, ritiene opportuna una riflessione sulla sua utilità, in quanto si rischia una duplicazione di interventi rispetto ai poteri già esercitati dall'Autorità garante, che potrebbero invece essere meglio definiti e precisati.

Rileva, inoltre, che a volte la pubblicità risulta offensiva anche verso la figura maschile, sebbene il fenomeno sia molto più contenuto rispetto agli episodi lesivi della dignità della donna.

In conclusione, auspica un approfondimento per adottare una decisione quanto più possibile coerente con l'ordinamento e gli obiettivi proposti.

Il **PRESIDENTE**, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di istituire un Comitato ristretto per favorire una convergenza sugli aspetti controversi.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la proposta del Presidente.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, per superare le questioni più divisive.

Sono quindi indicati dai Gruppi presenti i rispettivi componenti del Comitato ristretto: oltre al relatore Ruotolo, ne faranno parte i senatori Perilli, Pagano, Bressa, Valente e Grassi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.